

P.P. n. 11932/09 R.G. N. R.  
P.P. n. 22856/10 R.G. Dib  
n. 1365/12 Sent.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della VII<sup>o</sup> Sezione Penale dott. <sup>SSA</sup> A. PLANITARIO  
Alla pubblica udienza del 19/1/2012 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa penale di 1<sup>o</sup> grado

**CONTRO**  
[REDACTED] OSAZUWA FRIDAY nato in  
NIGERIA il 15/4/1977.

dis. - cont.


**IMPUTATO**

del reato di cui agli artt. 136 comma 6 e 116 comma 1 e 13 codice della strada, perché residente in Italia da oltre un anno, guidava l'autovettura Nissan targata [REDACTED], munito di patente estera non convertita, pertanto sprovvisto della patente di guida valida nel territorio nazionale. In Roma il 28.2.2009.

**Conclusioni:**

- PM : Assoluz. perché il fatto non sussiste.

- Difesa : Assoluz. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.



## MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione emesso dal P.M. in sede, [REDACTED] Osazuwa Friday veniva rinviato a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Roma per rispondere del reato ascrittogli in rubrica, vendendo dichiarato contumace.

Aperto il dibattimento, venivano ammesse e assunte le prove orali, richieste dal P.M. e acquisito, con l'accordo delle parti, l'esito della verifica anagrafica presso il Comune di Monte Porzio Catone. Infine, dichiarata l'utilizzabilità degli atti, il Pubblico Ministero e la Difesa precisavano le conclusioni rispettivamente indicate in epigrafe.

Tanto premesso, dall'istruzione dibattimentale svolta è emerso che il 28.2.2009, alle ore 9.20 personale del Commissariato di P.S. Casilino Nuovo fermava per un controllo in via Prenestina, l'autovettura Nissan, targata [REDACTED] condotta dall'odierno imputato [REDACTED] Osazuwa Friday, identificato con permesso di guida internazionale, rilasciato dalle Autorità Nigeriane, il 5.2.2009, in corso di validità. Il predetto inoltre era in possesso di un regolare permesso di soggiorno del 2007, che esibiva agli operanti. Il conducente del veicolo dichiarava inoltre di essere residente in Italia presso il Comune di Monte Porzio Catone. Il teste escusso in dibattimento, [REDACTED] Agostino ha dichiarato di non aver proceduto alla verifica anagrafica dell'[REDACTED] perché, al momento dell'accertamento, i terminali erano bloccati.

L'esito della verifica anagrafica presso il Comune di Monte Porzio Catone, acquisita agli atti, è risultato negativo.

Ciò posto, rileva il Tribunale che - stante l'esito negativo della verifica anagrafica - non è provato il reato contestato in imputazione all'[REDACTED] ovvero di aver condotto, il giorno 28.2.2009, l'autovettura Nissan, munito di patente estera non convertita, nonostante fosse residente in Italia da oltre un anno.

L'art. 136 comma 6 del codice della strada prevede che : *"A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale"*.

Orbene, non è stato chiarito in dibattimento se l'imputato, pur munito di un regolare permesso di soggiorno e di un valido documento abilitativo alla guida rilasciato dallo stato estero Nigeriano, avesse all'epoca dell'accertamento, acquisito la residenza in Italia da oltre un anno.

Ciò che rileva soprattutto, è il fatto che l'imputato non risultava essere residente presso il Comune di Monte Porzio Catone, ove il predetto aveva dichiarato agli operanti di avere il

o domicilio.

insegue quindi che non essendo stato accertato se l'██████████ avesse mai acquisito la  
licenza in Italia, deve pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione, ai sensi dell'art.530 comma  
1., di ██████████ Osazuwa Friday dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non  
è.

P.Q.M.

dispositivo.  
19 gennaio 2012.

Il Giudice Monocratico  
Annamaria Planitario

N. R.G.R.N.  
R.G.

N.

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**in composizione monocratica**

**DISPOSITIVO DI SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, e nella persona del Giudice dott.ssa Annamaria Planitario, alla pubblica udienza del **19.1.2012** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

Visto l'art. 530 ~~comma 2~~ c.p.p.;

assolve ██████████ Osazuwa Friday dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Il Giudice Monocratico  
Annamaria Planitario

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Roma, 3/2/2012



IL CANCELLIERE C1  
(Anna Margini)